

- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.;
- ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
25 marzo 2003, n. 085/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Ampliamento del biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando» in Comune di Pasian di Prato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge regionale che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0411/Pres. del 17 novembre 2000 con il quale è stato istituito sul territorio del Comune di Martignacco il biotopo naturale dei «Prati della Piana di Bertrando» ed approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nello stesso;

VISTA la richiesta prot. n. 007872 del 18 giugno 2002, con la quale il Sindaco del Comune di Pasian di Prato richiede alla Regione Friuli Venezia Giulia di istituire un Biotopo naturale sul proprio territorio, che costituisce l'ampliamento del biotopo naturale dei «Prati della Piana di Bertrando»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Pasian di Prato n. 235 del 10 giugno 2002, con la quale il Sindaco è autorizzato a richiedere l'individuazione di un biotopo naturale;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione

del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Martignacco n. 150 del 3 settembre 2002, con la quale viene espresso parere favorevole alla modifica della normativa vigente nel biotopo;

VISTA la relazione istruttoria del 5 dicembre 2002 relativa all'ampliamento del biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando» predisposta dal Servizio della conservazione della natura della Direzione regionale dei parchi;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, nella seduta del 17 dicembre 2002, ha espresso parere favorevole alla proposta di ampliamento del biotopo e la relativa normativa;

ACCERTATO che l'area interessata è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

CONSIDERATO che l'area interessata contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di Pasian di Prato ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

RITENUTO pertanto di ampliare il biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando» anche in Comune di Pasian di Prato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 592 del 12 marzo 2003;

DECRETA

Sono approvate le modifiche del perimetro e della normativa del biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando», secondo quanto indicato negli allegati sub 1 e sub 2, facenti parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 25 marzo 2003

TONDO

Individuazione del biotopo naturale «Prati della Piana di Bertrando»

Perimetrazione su carta tecnica regionale - Elemento 066102 066113 Scala 1:10000



0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 km



Allegato 2

Norme di tutela

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Prati della Piana di Bertrando», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalto o calcestruzzi. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati stabili

Non è ammessa in nessun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali (prati stabili) esistenti. E' pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata.

E' vietata la piantagione di specie arboree o arbustive e l'irrigazione in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Non è ammesso l'uso delle superfici a prato stabile per attività che comportino significativo calpestamento, quali per esempio le aree di sosta per pic-nic.

E' consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso.

La concimazione è ammessa, sia in forma minerale che organica (con esclusione dei liquami suini e della pollina per i magredi evoluti) purchè questa non alteri la composizione floristica delle cenosi erbacee naturali. Le concimazioni dei magredi evoluti, come sopra indicate, non devono eccedere i 20 kg/ha di azoto, 30 kg/ha di P₂O₅ (anidride fosforica) e 30 kg/ha di K₂O (Ossido di potassio) all'anno.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali. Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

Fatte salve le attività di manutenzione legate alla gestione del biotopo, comunque pianificate, segnalate ed accertate dall'amministrazione comunale, è vietato accendere fuochi nelle aree prative.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agro-

nomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde del torrente Lavia o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. E' comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali.

Art. 11

Attività di pascolo

E' consentito il pascolo di soli ovini purché il calpestio o l'eccessiva concimazione non provochino danni alla copertura vegetale. E comunque ammessa la sosta di greggi numerosi per non più di un giorno oppure di greggi inferiori di 10 capi per ettaro per periodi inferiori alle 10 giornate annue.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia delle Orchidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici.

Art. 13

Tutela delle specie animali

La cattura di specie prelevabili ai sensi delle vigenti normative può essere effettuata esclusivamente nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

E' vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'Amministrazione comunale e dalla Direzione dei parchi.

E' altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono di rifiuti

E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

E' ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.;
- ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLE FORESTE, ALLA CACCIA E ALLA PESCA
24 marzo 2003, n. 220.

Piano di Sviluppo Rurale, punto 5 «Procedure per l'attuazione della misura i». Altre misure forestali. Inserimento nel Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole, della nuova azione «impianto di piante tartufigene micorrizate».

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
ALLE FORESTE, ALLA CACCIA E ALLA PESCA

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 del 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 del 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamen-

ti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C (2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della misura i - altre misure forestali - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla misura i del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 755 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore regionale alle foreste che approva e rende esecutivo testo il «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Regolamento CE 1257/1999;

VISTA la proposta di modifica al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia che prevedeva l'inserimento di una nuova azione denominata «Azione 5 - impianto di piante tartufigene micorrizate», avanzata con nota F/1.7/8620 del 4 luglio 2002;

VISTO l'esito favorevole di tale richiesta, comunicato con nota AGR/1-15/25627;

SI APPROVA

L'inserimento nel Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole, della nuova azione «impianto di piante tartufigene micorrizate» così come di seguito:

2.5 - Impianto di piante tartufige micorrizate

L'iniziativa è volta alla realizzazione di tartufaie coltivate o alla valorizzazione di tartufaie controllate, mediante l'impianto di piante micorrizate certificate da Istituti o Enti di ricerca accreditati qualora le stesse siano acquistate sul libero mercato. Quando le piante dovessero provenire dai vivai forestali regionali ed essere dagli stessi cedute gratuitamente, si prescinde dalla certificazione.